

IRC e attività alternative: riconoscimento del servizio pre-ruolo

di Agata Scarafilo

PREMESSA

Dopo esserci occupati con uno specifico contributo (n. 1 di gennaio 2015) di Insegnamento della Religione Cattolica e Insegnamento Alternativo e dell'iter e delle procedure che le scuole devono seguire per organizzare il servizio, individuare i docenti e retribuirli, ora chiuderemo il cerchio affrontando, per ambedue le materie, il tema della ricostruzione di carriera.

IRC E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

A complicare ulteriormente le pregresse e, a dir vero, già farraginose modalità di riconoscimento dei servizi pre-ruolo dell'insegnante di Religione Cattolica, nel 2017 interverranno le novità dell'ultima *"Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"*, sottoscritta il 28 giugno 2012. Un'Intesa resa esecutiva dallo Stato italiano con il DPR 20 agosto 2012, n. 175 (in G.U. n. 242 del 16.10.2012). Un accordo tra "Stato e Chiesa" che di fatto abroga e sostituisce il punto 4 - "Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione" - della precedente Intesa, sottoscritta il 14 dicembre 1985 e successivamente modificata il 13 giugno 1990 (DPR 23-6-1990, n. 202). È opportuno precisare che l'Intesa trova la sua genesi nell'esigenza di armonizzare il percorso formativo richiesto per l'Insegnamento della Religione Cattolica con quello attualmente vigente in Italia per gli altri insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado. In buona sostanza, cambiano i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di R.C., che si adeguano ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici.

A partire dal 2017, la nuova Intesa inciderà ovviamente sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo in applicazione del principio generale in virtù del quale il servizio, per essere valido ai fini della carriera, deve essere prestato con il *"possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o*

comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo" (D.L. 370/1970 e D.Lgs 297/94).

Ricordiamo che il trattamento economico degli insegnanti di Religione Cattolica costituisce un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale; la data del 2017 (precisamente a 5 anni dalla sottoscrizione della nuova Intesa) non è del tutto casuale e capiremo meglio il perché nel prosieguo della trattazione.

Come ben si comprende, gli effetti che scaturiranno dalla nuova Intesa non riguarderanno solo i docenti interessati, ma anche le segreterie scolastiche che, per istruire la pratica di ricostruzione di carriera, dovranno conoscere le specifiche disposizioni di legge, al fine di poter verificare, ed in seguito legittimare, il riconoscimento del servizio pre-ruolo, per poi emettere il decreto di ricostruzione di carriera a firma del Dirigente scolastico (art.14 del DPR 275/99, in vigore dal 1 settembre 2000).

Prima di entrare nel dettaglio dei requisiti necessari per ottenere la ricostruzione di carriera, evidenziamo che, per effetto della Legge n. 186 del 2003, che sostituisce la normativa del 1930, i docenti di Religione Cattolica sono immessi in ruolo previo superamento di concorsi per titoli ed esami.

Pertanto, quando si parla di ricostruzione di carriera degli insegnanti di R.C., bisogna distinguere se si tratta:

a) di **docente a tempo indeterminato** (Legge 18/07/2003, n. 186, Legge n.27 del 03/02/2006, C.M. n.523 del 13/04/2006, C.M. n. 1742 dell'11/12/2008).

Con l'entrata in vigore della citata Legge n.186/2003, ai docenti assunti a tempo indeterminato viene applicato lo stesso stato giuridico del restante personale della scuola. Ragione per cui, il riconoscimento del servizio pre-

ruolo è subordinato al fatto che lo stesso sia stato prestato con il titolo idoneo. Sul SIDI è disponibile la procedura per l'emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera per gli insegnanti di Religione Cattolica.

Le modalità e i passaggi per ottenere i decreti in parola non si differenziano sostanzialmente da quelli previsti per il restante personale docente;

b) **di docente incaricato annuale** (C.M. n. 206 del 26/07/1990; C.C.N.L. 4/08/1995, art.66, c.7 - conferma della L. 312 e del Dpr 399; C.M. n. 2, prot. n.1, del 3/01/2000, C.C.N.L. 24/07/2003, art. 142, c.1 l.8).

E' un caso particolare previsto solo per gli insegnanti di R.C. Infatti, dal 1 aprile 1979 (art.53 e successivi della Legge 11 luglio 1980, n.312), ai docenti di Religione Cattolica con incarico annuale è stata concessa la progressione economica connessa alla maturazione della prescritta anzianità e previa ricostruzione della carriera.

Si ricordi che, per i docenti incaricati di Religione Cattolica, la ricostruzione di carriera avviene a seguito della domanda da parte dell'interessato. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico competente all'emanazione del provvedimento.

La modalità di presentazione e la documentazione richiesta sono analoghe a quelle previste per le ricostruzioni di carriera dei docenti a tempo indeterminato.

Il diritto alla ricostruzione scatta al quinto anno di servizio, a condizione che l'insegnante:

1) abbia maturato almeno 4 anni di servizio (anche ad orario parziale e discontinuo).

Ai fini del computo di detto quadriennio, si considerano i servizi prestati sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, in virtù dell'assimilazione di

tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/07/70, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica);

2) abbia, nel quinto anno di servizio:

- o l'orario cattedra (nelle scuole secondarie di primo e secondo grado);

- o almeno dodici ore (nelle scuole primarie e dell'infanzia);

- o orario inferiore a cattedra, purché compreso tra le 12 e le 17 ore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, e sempre che ci siano le condizioni strutturali (cioè sempre che, dopo la costituzione delle cattedre, le ore residue, anche su più scuole, consentano solo posti con orario superiore alle 12 ore, ma inferiore alle 18).

Sono considerati motivi strutturali anche i seguenti criteri, che possono impedire la formazione di cattedre su più scuole:

1) la difficoltà nel raggiungere le sedi di servizio, con conseguente impossibilità di adempiere a tutti gli obblighi correlati;

2) la non cumulabilità del monte ore su tre comuni diversi.

L'Ordinario diocesano deve indicare espressamente i motivi strutturali all'atto della designazione (vedasi C.M. n. 206 del 26-7-1990) per permettere al Dirigente scolastico di prenderne atto e farne menzione nel contratto a tempo determinato.

Nelle seguenti due tabelle sono specificati i titoli previsti per l'accesso all'insegnamento della Religione Cattolica e per il relativo riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.

L'ATTUALE SISTEMA		
PERIODO DI RIFERIMENTO	TITOLO DI STUDIO ED IDONEITA' RICHIESTI SIA PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO SIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AI FINI DELLA CARRIERA	CASI PARTICOLARI DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO SENZA IL PRESCRITTO TITOLO
PRIMA DEL 1985	Non è prescritto alcun titolo: l'insegnante di R.C. è individuato su designazione dell'Ordinario diocesano.	
DAL 1° SETTEMBRE 1985 FINO AL 1° SETTEMBRE 1990	Diploma di scuola sec. di 2° grado, con l'iscrizione ad una facoltà di Scienze Religiose riconosciuta dalla Santa Sede.	
DAL 1° SETTEMBRE 1990 FINO AL 1° SETTEMBRE 2017	Suole di ogni ordine e grado (scuole secondarie di 1° e 2° grado, scuole primarie e dell'infanzia) , dopo l'anno scolastico 1990/91: a) titolo accademico in Teologia (o altre discipline ecclesiastiche), rilasciato da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di frequenza del corso di studi teologici in Seminario; c) diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose, riconosciuto dalla C.E.I.	Dal'1/1/1990, il servizio di IRC è utile solo il docente è in possesso del titolo prescritto; il servizio comunque prestato prima del l'anno scolastico 1990/91 è valido, anche se reso senza il prescritto titolo, nei seguenti casi: a) per le scuole secondarie di 1° e 2° grado – raggiungimento entro l'anno scolastico 1985/86 di almeno 5 anni di servizio in qualità di docente di R.C.;

DAL 1° SETTEMBRE 1990 FINO AL 1° SETTEMBRE 2017	Solo nelle scuole elementari e materne, dopo l'anno scolastico 1990/91: a) diploma conseguito in un istituto di Scienze Religiose, riconosciuto dalla C.E.I. In alternativa, l'insegnamento di R.C. può essere affidato a: a) docenti interni che abbiano frequentato, nel corso di studi superiori, l'insegnamento della Religione Cattolica b) docenti riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano (l'idoneità è permanente, salvo revoca dell'Ordinario stesso) o c) sacerdoti e religiosi con qualificazione riconosciuta dalla C.E.I.	b) per le scuole primarie e dell'infanzia prima dell'anno scolastico 1990/91 – se il docente è stato in servizio come insegnante di R.C. nell'anno scolastico 1985/86.
--	--	--

IL SISTEMA IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2017

PERIODO DI RIFERIMENTO	TITOLO DI STUDIO ED IDONEITÀ RICHIESTI SIA PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO SIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AI FINI DELLA CARRIERA	CASI PARTICOLARI DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO SENZA IL TITOLO PRESCRITTO
DAL 1° SETTEMBRE 2017	Suole di ogni ordine e grado (scuole secondarie di 1° e 2° grado, scuole primarie e dell'infanzia), dopo l'anno scolastico 2016-2017: a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; c) laurea magistrale in Scienze Religiose , conseguita presso un istituto superiore di Scienze Religiose, approvato dalla Santa Sede. Solo nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, dopo l'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento può essere affidato ai sacerdoti, diaconi o religiosi con il possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano.	Il servizio è comunque valido anche se prestato senza il prescritto titolo se il docente è provvisto di uno dei titoli previsti della precedente intesa (titoli validi dal 1990 al 2016) e abbia anche prestato servizio continuativo per almeno un anno entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Si precisa che il titolo richiesto (per i diversi ordini di scuola) dalla precedente intesa deve essere stato conseguito entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014. Sono altresì riconosciuti i servizi di coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985 (come successivamente modificata), entro la data di entrata in vigore della nuova intesa (31 ottobre 2012) abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

ATTIVITÀ ALTERNATIVE E RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE- RUOLO

Una novità nel mondo della scuola è stata introdotta dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4961 del 28 marzo 2012, che ha riconosciuto, ai fini della carriera, il servizio pre-ruolo prestato in qualità di insegnante delle "attività alternative alla Religione Cattolica". In passato, il mancato riconoscimento era dovuto prevalentemente ad una questione legata alla successione temporale della normativa di riferimento. In particolare, mentre l'insegnamento in questione segna il suo ingresso nel mondo della scuola nel 1986, la normativa sul riconoscimento del servizio

pre-ruolo risulta essere previgente (Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e D.L. 370 del 1970, convertito nella Legge 576 del 1970) rispetto a tale data. La questione, che non era di poco conto, è stata finalmente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) a cui ha fatto ricorso un'insegnante di Lettere che, a seguito del diniego da parte del MIUR, ha chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nell'anno scolastico 1986-1987, in qualità di insegnante delle attività alternative.

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha dato ragione alla ricorrente dopo che la questione aveva in un primo momento trovato accoglimento

da parte del giudice di primo grado, ma che in seguito era stata rigettata dalla Corte d'appello di Brescia (sentenza depositata il 13/09/2008, R.G.N. 655/07). La Corte d'appello ne aveva rifiutato il riconoscimento semplicemente constatando che l'insegnamento in questione, non essendo previsto all'epoca della regolamentazione legislativa di riferimento (1970), non potesse neanche per definizione rientrare nella previsione di tale norma.

Per fortuna questa interpretazione non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, come risaputo, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

Infatti, la Cassazione ha puntato la sua attenzione sul fatto che la normativa, che regola il riconoscimento del servizio pre-ruolo degli insegnanti, non elenca le materie di insegnamento riconoscibili, ma detta una disciplina di ordine generale.

Ricordiamo, a tale riguardo che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 19.06.1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella Legge 26.06.1970, n. 576, i requisiti individuati dalla norma e sottolineati dalla Cassazione possono essere così riassunti:

- 1) aver prestato attività d'insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate;
- 2) aver ottenuto una qualifica non inferiore a 'buono' o, nel caso in cui non sia stata attribuita alcuna qualifica, aver prestato servizio senza demerito;
- 3) essere stato assunto in ruolo e aver superato il periodo di prova.

In buona sostanza, i giudici togati hanno ritenuto che, se tutti questi elementi sussistono, si ha diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini sia giuridici che economici.

Un altro problema non di poco conto legato all'Insegnamento Alternativo alla R.C. è quello relativo alla mancanza di un titolo specifico previsto alla fonte (si rimanda al precedente contributo pubblicato nel n.1/2015). In via generale, la norma prescrive che il servizio pre-ruolo debba essere stato prestato con il possesso del titolo di studio richiesto o comunque riconosciuto valido con apposito provvedimento legislativo. Qui, con riferimento al caso trattato, si apre una questione di non facile interpretazione. Infatti, mentre per l'Insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della ricostruzione di carriera, le diverse intese MIUR-CEI (Conferenza Episcopale Italiana), come già evidenziato, hanno ben delineato l'abbinamento "servizio pre-ruolo/possesso del titolo", nulla è stato previsto per l'Insegnamento Alternativo alla Religione Cattolica.

Ma anche questa ulteriore difficoltà è stata superata dalla Cassazione. Nel caso specifico, con la Sentenza n. 4961 del 28 marzo 2012, la

Corte di Cassazione ha superato le problematiche evidenziate dall'Avvocatura dello Stato perché l'insegnante ricorrente, una professoressa di scuola secondaria di I grado, laureata in lettere ed abilitata all'insegnamento di materie letterarie, all'epoca dell'incarico era in possesso di un titolo di studio prescritto anche per l'insegnamento di "Educazione Civica" che è poi, in concreto, l'insegnamento che le era stato affidato (per affinità) e per il quale aveva chiesto il riconoscimento ai fini della carriera. La Cassazione però non si ferma al caso specifico e prospetta la possibilità di riconoscimento del servizio per altre tipologie di insegnamento, in particolare per la scuola dell'infanzia e primaria dove, non essendoci classi di concorso, non è possibile ragionare in termini di affinità.

Nella sentenza, infatti, il ricorso al caso specifico viene utilizzato solo in funzione di rafforzamento della motivazione con cui la Cassazione annulla la sentenza della Corte d'appello di Brescia di cui si è già fatto cenno.

Infatti, la Cassazione evidenzia che **"l'omissione di una disciplina nella legislazione successiva può essere spiegata proprio con la non necessità di una disciplina a causa del fatto che la disciplina previgente era configurata in modo tale da poter regolare comunque la materia in relazione ad insegnamenti nuovi"**.

Una decisione, dunque, di ampio respiro, che può essere applicata a tutti i supplenti i quali, individuati dalla graduatoria di istituto, prestano o hanno prestato servizio nell'ambito delle attività alternative.

Inoltre, è bene puntualizzare che tra le norme dettate successivamente all'introduzione dell'insegnamento delle attività alternative alla Religione Cattolica, è intervenuto il D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

Il D.Lgs. n. 297, nella "Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", all'art. 485, comma 6, recita testualmente: *"I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo"*.

In buon sostanza, il sintagma **"ove richiesto"**, contenuto nell'articolo 485, evidenzia come il possesso del titolo di studio specifico potrebbe anche non essere richiesto.

In linea con l'accoglimento del ricorso dell'insegnante delle attività alternative alla Religione Cattolica da parte della Cassazione, si può ragionevolmente concludere che, **se tale titolo non è richiesto a monte, non si può disconoscere, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo prestato**.